

Rep. n. 2570

Racc. n. 17297

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno

fedca

del mese di giugno

(13 giugno 1995)

In Roma, Viale Bastioni di Michelangelo n.5/A.

Innanzi a me dottor Leonello Anderlini Notaio in Roma, i-

scritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di

Roma, Velletri e Civitavecchia

sono comparsi i signori

- CIGLIANO Alessio, nato a Roma (RM) il 28 luglio 1966, resi-
dente a Roma (Rm), Via Giulio Galli n. 99, attore,

Codice Fiscale CGL LSS 66L28 H501S;

- CIGLIANO Patrizio, nato a Roma (Rm) il 23 dicembre 1969,
residente a Roma (Rm), Via della Giustiniana n. 959, attore,

Codice Fiscale CGL PRZ 69T23 H501A.

Comparenti, cittadini italiani, che trovandosi nelle condi-
zioni di legge rinunciano di comune accordo e, con il mio
consenso all'assistenza dei testimoni, della cui identita'
personale io Notaio sono certo con il presente atto convengo-
no e stipulano quanto segue:

Art. 1 - E' costituita fra essi comparenti un'Associazione
denominata:"ARCADINOE".

Art. 2 - L'Associazione ha sede in Roma, via della Giustinia-

na n.959.

Art. 3 - L'Associazione, non persegue scopi di lucro, ed ha per oggetto quello indicato dallo statuto sociale, dal quale é regolata, di cui i comparenti dichiarano di avere preso visione in ogni parte e che, previa sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" (all. A), previa lettura da me Notaio datane ai comparenti stessi.

Art. 4 - Lo scopo dell'Associazione, che non ha finalita' di lucro, e' quello previsto all'art. due dello statuto sociale.

Art. 5 - La durata dell'associazione è stabilita dalla data odierna fino al 2100, salva facoltà per l'Assemblea di prorogarla.

Art. 6 - Si stabilisce che i membri del Comitato Direttivo, composto da tutti i soci fondatori, durino in carica fino a revoca o dimissioni e che il signor Cigliano Patrizio e' il Presidente, il signor Cigliano Alessio è il Segretario.

Art. 7 - Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno

Art. 8 - Per quant'altro non previsto dal presente atto e nell'allegato Statuto viene fatto espresso riferimento alle norme di cui agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 - Le spese del presente atto sono a carico della associazione.

Richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il presente atto
e ne ho data lettura ai componenti, che lo approvano e unita-
mente a me Notaio lo sottoscrivono.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia e in parte di
mio pugno in *du* facciate e quanto della presente

sull'unico foglio di cui si compone fin qui.

ky
Alm. Albic
Fabrizio Cipriano
Giulio (Suddeputato)



ALLEGATO A
REPERTORIO N. 25710
PROGRESSIVO N. 17297

STATUTO

della associazione "ARCADINOE"

ART. 1 - E' costituita l'Associazione denominata "ARCADINOE"
con sede in Roma, via della Giustiniana n.959.

ART. 2 - L'Associazione non ha fini economici o di lucro, sia
diretti che indiretti.

Oggetto dell'Associazione è l'organizzazione e la gestione di
spettacoli teatrali, lo svolgimento e la promozione della
cultura e dell'attività teatrale, nonché di ogni altra atti-
vità relativa allo spettacolo.

L'Associazione organizza e promuove premi teatrali, mostre,
rassegne, conferenze, spettacoli, convegni, scambi culturali,
studi, documentazioni, pubblicazioni, riviste, corsi ed atti-
vità didattiche e quante altre manifestazioni e azioni utili
al raggiungimento degli scopi associativi.

Al fine del raggiungimento dei predetti scopi potrà aderire
o affiliarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, organismo o
federazione, che abbia scopi analoghi o connessi ai propri e
ne faciliti direttamente e o indirettamente il conseguimento
degli scopi sociali.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni
mobiliari, immobiliari e finanziarie che si renderanno neces-
sarie od utili per il conseguimento dei predetti scopi, com-
presa l'assunzione di prestiti o mutui, anche ipotecari, non-
che' l'assunzione di garanzie reali e personali da e a favore

di terzi.

ART. 3 - Le modalita' per il raggiungimento degli scopi sono stabilite dal Comitato Direttivo, il quale potra' pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenute necessarie ed utile.

ART. 4 - La durata dell'associazione e' stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al 2100, salva facolta' per l'Assemblea di prorogarla.

ART. 5 - Il numero dei soci e' illimitato.

Tutti i soci ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti a corrispondere la quota di associazione nella misura stabilita dall'atto costitutivo che potra' essere modificato dal Consiglio Direttivo.

I soci che hanno diritto di frequentare la sede sociale, di usufruire delle attrezzature e di partecipare all'attivita' dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

A) Soci fondatori, che sono coloro che firmano l'atto costitutivo o coloro che saranno accettati come tali all'unanimita' dagli altri soci fondatori e dal Consiglio Direttivo.

B) Soci onorari, che possono essere cittadini italiani o stranieri che abbiano contribuito in modo sensibile allo sviluppo dell'Associazione o altre personalita' insigni per pubblico riconoscimento.

Le nomine dei Soci onorari sono riservate all'assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Stefano Capicorno



Essi hanno diritto di intervenire all'assemblea senza diritto di voto.

C) Soci ordinari, che possono essere cittadini italiani o stranieri che, avendo proposto domanda all'Associazione, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo a suo discrezionale giudizio.

La durata dell'associazione dei soci ordinari non può superare l'anno salvo rinnovo deliberato dal Consiglio Direttivo e comunque non può superare il 31 dicembre dell'anno di associazione.

D) Soci temporanei, che possono essere cittadini italiani o stranieri che aderiscano in via temporanea agli scopi ed alle attività dell'Associazione.

La qualità di socio temporaneo è attribuita secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo.

Detti soci potranno usufruire dei servizi dell'associazione per un periodo non superiore ad un anno, mese, bimestre, eventualmente rinnovabile e non hanno diritto di intervenire all'Assemblea.

ART 5 bis - La qualità di socio si perde per recesso nonché per morte o per decadenza, per fallimento o per gravi inadempimenti e violazioni delle norme statutarie e del regolamento su delibera del Consiglio Direttivo. In caso di recesso o di decadenza non è dovuta la restituzione della quota annuale in

corso.

ART. 6 - Il patrimonio dell'associazione e' costituito dalle quote associative annue, nonchè dalle quote versate dai soci temporanei, dai contributi, lasciti, donazioni e liberalità versati dagli enti e simpatizzanti dell'Associazione.

L'importo della quota annuale dovuta dai soci, il cui ammontare è fissato inizialmente dal Consiglio Direttivo, potrà essere modificato annualmente.

I soci oltre alla quota annuale, possono contribuire liberamente con donazioni e con prestazione gratuita di opera e lavoro per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

ART. 7 - L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il Comitato Direttivo provvede alla compilazione del Bilancio che dovrà essere presentato unitamente alla relazione morale e finanziaria all'Assemblea per l'approvazione entro il 31 marzo.

ART. 8 - Organi dell'Associazione sono:

l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.

ART. 9 - L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria e' composta dai soci ed è convocata dal Presidente con apposito avviso inviato dieci giorni prima.

ART. 10 - L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci consultivi e preventivi, per la nomina delle cariche sociali e per deliberare su tutti

i programmi, le attività e le manifestazioni dell'Associazione.

Essa delibera:

- in prima convocazione con la presenza di almeno meta' dei soci aventi diritto di voto ed una maggioranza assoluta dei presenti;

- in seconda convocazione e' valida qualunque sia il numero dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno trenta minuti.

ART. 11 - L'assemblea straordinaria puo' essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno 1/10 dei soci per deliberare sulla modificazione del presente statuto e relativi regolamenti.

ART. 12 - Il Consiglio Direttivo e' costituito da un numero di componenti variabile da due a cinque e ad esso sono affidate la direzione e l'amministrazione del sodalizio.

I suoi membri sono eletti dall'assemblea ordinaria tra i soci fondatori e onorari, ed e' eletto per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea ordinaria e dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Nella sua prima riunione eleggera' un Presidente, un Vice Presidente e quanto lo riterrà opportuno anche un Tesoriere.

ART. 13 - Il Presidente dell'Associazione e' il Presidente del Consiglio Direttivo che rappresenta l'associazione di

fronte a terzi e a tutti gli effetti legali.

Tutte le cariche sociali sono rinnovabili e non remunerate, ed hanno durata indeterminata.

ART. 14 - Il Consiglio Direttivo potrà emettere, per il corretto ed efficiente funzionamento dell'associazione, un regolamento, che potrà essere anche modificato sempre dal Consiglio stesso.


ART. 15 - L'assemblea stabilirà in caso di necessità sulla sua liquidazione e sull'erogazione dell'eventuale residuo attivo.

ART. 16 - Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni normative in materia.

Alem Affian

Fabrizio Cipriani

elli Scuderi



Copia conforme all'originale nei miei rogiti nei
fogli muniti delle prescritte firme, che si rilascia
per uso **CONSENTITO**
Roma, li 4 GIU. 1995

*fine delle
espressioni*



Federico G. G. G.
Federico G. G. G.